

Convenzione tra i Comuni di Buccino e Palomonte per l'utilizzo di personale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311 del 30 dicembre 2004"

Con il presente atto convenzionale in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto,

TRA

- Il Comune di Buccino, con sede in Piazza Municipio 1 , rappresentato da Nicola Parisi , in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede

E

- Il Comune di Palomonte con sede in via A. Massa, 1, rappresentato da Mariano Casciano, in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede di seguito individuate per brevità anche come "amministrazioni" o "parti";

PREMESSO

-che l'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 prevede che le amministrazioni locali possono servirsi di personale a tempo pieno di altri enti purché autorizzati dall'ente di provenienza; che l'utilizzazione parziale di cui in oggetto non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale;

-che le amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, a decorrere dal momento della sottoscrizione della convenzione, da parte del Comune di Buccino, carente di organico, di una risorsa umana impiegata a tempo indeterminato presso il Comune di Palomonte, responsabile del servizio economico finanziario, in un quadro di miglioramento del servizio del Comune di Buccino;

-che entrambe le amministrazioni Comunali hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

VISTO l'art. 4, comma 8 del CCNL del 14/09/2000;

VISTO l'art. 7, comma 6 del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dal D. L.vo n. 150/2009;

VISTO il D. Lgs. N. 66/2003, come integrato e modificato dal D. Lgs. N. 213/2004;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 2141/2005 in data 25.05.2005;

VISTO il parere del Ministero dell'interno espresso nella circolare n. 2 del 21.10. 2005

VISTA la disponibilità del Comune di Palomonte ad autorizzare, a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione, l'utilizzo da parte di altra amministrazione comunale del proprio dipendente a tempo pieno Sig. Ernesto Cruoglio, responsabile del servizio economico finanziario del Comune di Palomonte.

Si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 (Oggetto, finalità e profili generali di riferimento)

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione servizio ragioneria in posizione di quasi comando presso il Comune di Buccino dalla sottoscrizione della convenzione fino al 31.12.2018, subordinando l'efficacia della stessa all'evoluzione prevista in materia di gestioni associate obbligatorie di cui al d. l. 78/2010;

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali del Comune di Buccino;

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 (Individuazione del personale comandato)

1. Il Comune di Buccino individua nel Sig. Ernesto Cruoglio il personale utilizzabile presso il Comune di Palomonte, avente le caratteristiche professionali volute dall'Ente utilizzatore.

2. L'utilizzo del personale autorizzato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

ART. 3 (Tempo di lavoro)

1. Per l'unità di personale individuata ai sensi del precedente articolo 2 il tempo di lavoro da prestare presso il Comune di Buccino corrisponde a n. 12 (dodici) ore settimanali extra orario normale.

2. Il Comune di Buccino può organizzare il personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative, purché queste scelte non arrechino pregiudizio al Comune di Palomonte e ciò non interferisca con i suoi compiti istituzionali da svolgere presso il Comune di Palomonte.

ART. 4 (Gestione del personale utilizzato)

1. Il Comune di Palomonte consente l'utilizzo del proprio personale sulla base di specifico programma definito di comune accordo tra i due Sindaci teso a contemperare le rispettive esigenze

2. Il Comune di Buccino provvede alla gestione del personale utilizzato presso di sé con le seguenti modalità:

a) impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni/qualificazioni professionali;

b) possibilità per il Comune di Buccino di riconoscere indennità afferenti la attività svolta commisurata alle ore prestate.

c) garanzia di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo nei due Enti;

d) garanzia che il periodo di ferie annuali siano fruito dal lavoratore nello stesso periodo;

e) garanzia di non superamento dell'orario di lavoro settimanale massimo di 48 ore;

f) corresponsione diretta di tutti gli emolumenti dovuti da parte del Comune di Buccino, relativi alla posizione economica, all'incremento della retribuzione di posizione ed alla conseguente retribuzione di risultato, ex art. 14 CCNL. 22/01/2004;

3. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato è gestito dal Comune di Buccino titolare del rapporto stesso, che informerà il Comune titolare del rapporto a tempo pieno.

4. Le Amministrazioni organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

5. la gestione del tempo di lavoro presso le strutture del Comune di Buccino avverrà sulla base di un successivo accordo intercorrente tra il Sindaco del Comune di Buccino e il sig. Ernesto Cruoglio, in ragione delle specifiche esigenze dell'amministrazione comunale e del lavoratore in quasi comando. In ogni caso il Sig. Ernesto Cruoglio si recherà presso gli uffici del comune di Buccino almeno una volta alla settimana al fine di coordinare il proprio lavoro con gli amministratori e gli altri dipendenti dell'ente.

ART. 5 (Durata, revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione)

1. La presente convenzione ha decorrenza dal momento della sottoscrizione fino al 31.12.2018, ed è sospensivamente condizionata all'evoluzione in materia di gestioni associate obbligatorie;
2. Le Amministrazioni procedono alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutarne:
 - a) il possibile rinnovo, ai medesimi patti;
 - b) una eventuale riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

ART. 6 (Oneri finanziari)

1. Gli Oneri finanziari riferiti al personale utilizzato sono direttamente a carico dell'Ente utilizzatore e sono i seguenti:
 - a) Costo del personale utilizzato, comprensivo degli elementi riferibili al salario accessorio;
 - b) Costi connessi all'applicazione delle indennità se dovute;
 - c) Costi generali connessi alla gestione del personale utilizzato ivi compresi gli oneri riflessi.
2. La contrattazione decentrata dell'Ente che utilizza il lavoratore può prevedere forme di incentivazione economica a favore dello stesso secondo la disciplina dell'art. 17 dei CCNL del 1° aprile 1999 e utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31, del CCNL del 16 ottobre 2003.

ART. 7 (Verifiche inerenti la convenzione)

1. Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa.
2. Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale utilizzato.

ART. 8 (Eventuali modifiche della convenzione)

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei Comuni coinvolti.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli art. 2,3 e 4.

ART. 9 (Inadempimenti lievi – Inadempimenti gravi e risoluzione della convenzione)

1. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli verbalmente, al fine di rimuoverne causa ed effetti, per quanto possibile:
 - a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale inutilizzato;
 - b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione.
2. La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:
 - a) quando il Comune utilizzi il personale contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
 - b) quando il Comune di Palomonte contravvenga ai propri impegni, in particolare, impedendo al personale individuato per l'utilizzo di operare effettivamente presso il Comune di Buccino ;

c) quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti adempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

ART. 10 (Modalità di risoluzione delle controversie richiamo alla disciplina generale)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione ad un collegio di tre arbitri, nominati uno ciascuno dai Comuni convenzionati ed un terzo dal Presidente del Tribunale di Salerno.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
3. Per rilevanti motivi di interesse pubblico ciascuno dei due Enti convenzionati, con deliberazione consiliare, può recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento. Il recesso così deliberato diventa operativo decorsi dieci giorni dalla data di adozione dell'atto deliberativo.
4. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.
5. La presente convenzione sarà registrata in caso di uso in termini di legge

Buccino, li 22 GEN. 2018

Per il Comune di Buccino

Il Sindaco

dott. Nicola Parisi



Per il Comune di Palomonte

Il Sindaco

dott. Mariano Casciano

